



CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

Deliberazione del Comitato Istituzionale

SEDUTA del 12-11-2025

N. di Reg. 22

Oggetto: SELEZIONE DEL DIRETTORE DELL'ENTE. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **dodici** del mese di **novembre** alle ore **09:45** si è riunito il Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta.

Presiede la seduta **Boscaro Gianmaria** in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino Brenta.

Accertata la validità della seduta, dà avvio ai lavori del Comitato Istituzionale.

Partecipa alla riunione e funge da verbalizzante il Direttore del Consiglio di Bacino Brenta **Cristofani Giuseppina**.

Al momento della votazione dell'argomento in oggetto, sono presenti i sottoelencati componenti del Comitato Istituzionale:

Boscaro Gianmaria	Presente
Frison Marco	Presente
Marangon Manuela	Presente
Mozzo Matteo	Presente
Simonetto Elsa Antonia	Presente
Trento Alberto	Presente

Il Comitato Istituzionale adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

IL PRESIDENTE

Boscaro Gianmaria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Boscaro Gianmaria

IL DIRETTORE
Cristofani Giuseppina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III[^], detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, in particolare all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III[^] del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare il Servizio Idrico Integrato;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012 come modificata dalla L.R. 4/2014:
 - i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
 - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
 - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";

VISTO che l'art 15, comma 1, della sopra richiamata Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Brenta stabilisce che il Direttore è nominato dall'Assemblea;

PRESO ATTO che, con Deliberazione di Assemblea n. 6 del 17.06.2021, è stato nominato Direttore dell'Ente la D.ssa Cristofani Giuseppina, nata a Cittadella (PD) il 06.10.1971, con contratto di Dirigente a tempo pieno e determinato, ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000, e decorrenza dal 01.07.2021 e con scadenza prevista al rinnovo dell'Assemblea dell'Ente, fatto salvo il periodo automatico di "prorogatio" del contratto stesso fino alla nomina del successivo Direttore individuato ad esito di nuova procedura pubblica di selezione;

RICHIAMATO il principio di diritto sancito dalla sentenza n. 478/2014 della Corte di Cassazione, che

stabilisce l'applicazione dei termini sanciti dall'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 (termine non inferiore a tre anni e non superiore a cinque) agli incarichi dirigenziali affidati a soggetti esterni negli Enti Locali;

PRESO ATTO che per effetto della lettura combinata delle citate disposizioni il Direttore dell'Ente è in scadenza e trattandosi di figura obbligatoria ai sensi di legge, è indispensabile garantire la copertura di detta posizione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali*”;

VISTO il “Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione”, approvato dall'Assemblea d'Ambito con deliberazione n. 2 del 05.04.2002, esecutiva, in particolare di questo, gli articoli 41 e 41-*bis* di disciplina dell'incarico di Direttore dell'Ente;

VISTA la Deliberazione n. 8 del 16.04.2008 dell'Assemblea della soppressa Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale “A.T.O. Brenta”, con cui sono stati stabiliti i criteri ed i requisiti per la selezione del Direttore, e che a tutt'oggi sono confermati;

RICHIAMATA la delibera del Comitato Istituzionale n. 17 del 15.10.2025 con la quale si è tra l'altro stabilito di attivare idonea procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento dell'incarico di Direttore, quale fase prodromica alla nomina del Direttore da parte dell'Assemblea;

DATO ATTO che per l'incarico di Direttore viene riconosciuto il trattamento economico tabellare previsto per il personale dirigente dai vigenti C.C.N.L. del personale Dirigente Area Funzioni Locali (Area II), nonché il trattamento accessorio (retribuzione di posizione e risultato), ad oggi stanziato in Bilancio nell'apposito Fondo dell'Ente, facendo salva ogni eventuale possibile integrazione o modifica in ragione della strategicità degli obiettivi assegnati annualmente al medesimo;

VISTO lo schema dell'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore di Consiglio di Bacino;

VERIFICATA, la rispondenza al Regolamento dell'Ente;

RILEVATO che occorre indire apposita selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare il suddetto schema di Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore di Consiglio di Bacino, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare di questo l'art. 110;
- il vigente CCNL dell'Area personale Dirigente Area Funzioni Locali (Area II) ed i precedenti per le parti attualmente ancora in vigore;
- il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 82 del 16.06.2023 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta della presente Deliberazione;

Con voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto che il Direttore dell'Ente è in scadenza e trattandosi di figura obbligatoria ai sensi di legge, è indispensabile garantire la copertura di detta posizione mediante attivazione di idonea procedura di selezione comparativa, per "titoli e colloquio";
2. di approvare a tal fine lo schema dell'Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore di Consiglio di Bacino, che allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di dare atto che alla figura di Direttore viene riconosciuto il trattamento economico tabellare previsto per il personale dirigente dai vigenti C.C.N.L. del personale Dirigente Area Funzioni Locali (Area II), nonché il trattamento accessorio (retribuzione di posizione e risultato), ad oggi stanziato in Bilancio nell'apposito Fondo dell'Ente, facendo salva ogni eventuale possibile integrazione o modifica in ragione della strategicità degli obiettivi assegnati annualmente al medesimo;
4. di incaricare gli uffici a procedere con la pubblicazione e gli adempimenti conseguenti.